(atto registrato 1129:1: 1010 nº 719 pagamento 123 Euro Lute

solidarietà

COLONNELON ALCONOLONO

Associazione di volontariato ai sansi della Legga

Verbale Assemblea Soci del 11/12/2019

Oggi, 11/12/19 alle ore 19.00 presso la sede sociale, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea del Soci di Arci Solidarietà Genova per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Relazione attività
- 2. Approvazione Bilancio di Esercizio al 31.12.2018
- 3. Illustrazione Bilancio previsionale 2019
- 4. Approvazione nuovo statuto
- 5. Elezione nuovi organismi
- 6. Varie ed eventuali

Per i presenti si veda il foglio presenze allegato.

Il Presidente chiama ad assolvere alle funzioni di segretario, per la redazione del presente verbale, Stefano Kovac che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione e passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

- 1. Il Presidente descrive ai presenti la situazione dell'Associazione al 31.12.2018, presentando i nuovi progetti attivati nel 2019 e i quelli relativi al 2019/2020 i progetti conclusi e i progetti in corso. Vengono confrontati i risultati sia con l'esercizio precedente che con i fatti principali avvenuti nell'anno in corso. L'esercizio 2018 si chiude con un disavanzo di gestione di € 1.810,28 L'assemblea approva il bilancio consuntivo 2018
- 2. Sono illustrate le attività in corso e i progetti previsti per il 2019; il bilancio previsionale prevede una perdita di circa € 15.000,00.
- Contestualmente vengono proposti anche i nominativi del nuovo Consiglio Direttivo dell'Associazione, giunto anche questo a fine mandato;
- Davide Traverso
- · Walter Massa
- Serena Ospazi
- Mauro Zelaschi
- Olindo Repetto
- · Mario Pesce
- Rachid Khay

Inoltre propone come invitati permanente,

- · Valeria Triveri
- Giuditta Nelli

Revisore dei conti:

Walter Chiapussi



Associazione di volontariato al sansi della Legge 266/91

Si comunica che a seguito della Riforma del Terzo Settore l'Associazione ha l'obbligo di nominare quale organe di controllo monocratico un sindaco-revisore iscritto all'albo dei revisori legali dei conto; a tal fine si propone il dott. Walter Chiapussi

L'assemblea accogile la proposta avanzata e approva all'unanimità

5. Il Presidente presenta il nuovo Statuto dell'Associazione, redatto secondo quanto prevede la nuova riforma del Terzo Settore. Dopo l'illustrazione delle modifiche apportate al precedente statuto e le novità introdotti nel nuovo statuto in conformità con la nuova normativa del Terzo Settore. Dopo la risposta ad alcuni domande sulle modifiche introdotte, l'assemblea approva il nuovo statuto

La riunione è chiusa alle ore 19.45

Segretario

.

Il Presidente

Rachid Khay

(*tto registrato || 29.1.2020 no 120

Statuto "ARCISOLIDARIETA GENOVA"

Premessa

Definizioni e Finalità Articolo 1

(Angela(Nixolo)

È costituita l'Organizzazione di Volontariato, al sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come per sensi del Codice civile in tema di associazioni, "Arcisolidarietà Genova ODV" (deriominata Associazione nel presente testo) con sede legale in Genova

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbilgo di comunicazione agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS), e centro di vita associativa, autonomo, piuralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Condividendone le finalità, aderisce all'associazione e rete associativa nazionale "ARCI aps", adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

Articolo 2

Lo scopo principale dell'Associazione è contrastare la marginalità sociale, promuovere il volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, e promuovere i valori della coesistenza, dell'Integrazione e dell'estensione del diritti per tutti/e.
Sono finalità dell'associazione:

- · la promozione del benessere delle persone;
- la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza;
- La promozione della cooperazione internazionale, della pace, della nonviolenza e del dialogo per la risoluzione dei conflitti
- la promozione di un approccio di genere nell'Associazione e nella società, la piena valorizzazione delle
 potenzialità delle donne, delle loro esigenze e del loro ruolo come elemento fondante una società giusta e
 migliore per tutti, la lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza;
- la promozione e la tutela dei diritti delle persone anziane, di percorsi finalizzati a sostenere l'invecchiamento attivo e la piena partecipazione delle persone anziane alla vita familiare, sociale, economica, lavorativa, salvaguardando percorsi di dignità e autonomia e contrastando ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale; la tutela delle fragilità ed il sostegno alle relazioni intergenerazionali;
- la promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, e di genere, della tutela delle diversità linguistiche, nonché della libertà di orientamento sessuale e dell'antiproibizionismo;
- la promozione dei diritti e lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta contro ogni forma di disagio, esclusione, emarginazione, discriminazione, razzismo, xenofobia, omotransfobia, sessismo, intolleranza, violenza e censura:
- l'impegno a favore della realizzazione di una società ecosostenibile, la salvaguardia dell'ambiente, dell'ecosistema, e della giustizia climatica, , il sostegno alla formazione di una coscienza ambientale;
- l'Impegno per la difesa della dignità degli animali, contro ogni forma di violenza esercitata nei loro confronti, dal fenomeno dell'abbandono alle pratiche della vivisezione e dei combattimenti, e per l'attuazione di attività di ricovero e iniziative per l'affidamento e l'adozione;
- La promozione di attività culturale, educativa, sportiva, di sensibilizzane atti a raggiungere gli obbiettivi e la finalità dell'associazione e del presente statuto

Articolo 3

- I) L'Associazione, avvalendosi in modo prevalente dell'attività dei volontari di cui all'art. 4, persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svoigimento, prevalentemente in favore di terzi, delle seguenti attività di.interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:
- 1) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- 2) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccoita e riciclaggio

สติโรเทียง urbani, speciali e pericolasi;

100

- 3) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, al sensi dei decreto legislativo 22 gennalo 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- 4) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo, all'educazione alla mondialità e al contrasto della povertà educativa

5) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

6) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del CTS;

8) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 dei CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aluto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

9) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni.

Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

II) L'Associazione può esercitare, al sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi al sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

Artícolo 4

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratulta dal/lle propri/e associati/e o delle persone aderenti agli enti associati.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte si bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratulto, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono l'essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svoige la propria attività volontaria. I soci volontari sono assicurati per maiattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 c.1 CTS.

L'Associazione potrà inoltre assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nel limiti necessari al loro regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

I/le Soci/e Articolo 5

If numero del/lle soci/e è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 32 c. 1 CTS. Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione,

È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio/a solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la prespanzioni di genitoriale.

Agli/te espiranti soci/e sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza: Lo status di socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal

successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Girle aspiranti soci/e devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, al regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 6

È compito del Consiglio Direttivo, o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale di ARCI APS al/la nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Articolo 7

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza del diritti di tutti gli associati.

Gli/le soci/e hanno diritto a:

- frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare suile questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
- discutere ed approvare i rendiconti;
- eleggere ed essere eletti/e componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea I/le soci/e che siano iscritti/e da almeno tre mesì nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

Articolo 8

U/la socio/a è tenuto/a a:

rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;

versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;

mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale, in particolare è obbligo del/la socio/a mantenere una condotta di rispetto verso gli/le altri/e soci/e e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;

- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci;
- osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutatile, rimborsabile o trasmissibile.

Articolo 9

La qualifica di socio/a si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'Associazione;
- mancato pagamento della quota associativa annuale;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- rifluto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;

espulsione o radiazione.

(中) (1)

Il malicato pagamento della quota associativa annuale nel tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro del soci,

Articolo 10

il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del/la socio/a, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto dei rinnovo della tessera sociale, o l'espuisione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei/lle suoi/e soci/e;
- l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- . Il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- · appropriazione indebita del fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza, in caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- i'arrecare danni morali o materiali ad altro/a socio/a ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adotti condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'art. 2 del presente statuto.

Articalo 11

Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 10 dovrà essere reso noto al/la socio/a con comunicazione scritta.

Contro ogni provvedimento disciplinare di cui all'art. 10, è ammesso il ricorso entro trenta giorni ai Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile, che deciderà in via definitiva.

Patrimonio Sociale e rendicontazione

Articolo 12

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportara il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- deni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- fondo di riserva;
- · partecipazioni societarle e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 13

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- quali quote associative, contributi pubblici e privati,
- · donazioni e lasciti testamentari,
- rendite patrimoniali,
- attività di raccolta fondi,
- attività ex art. 6 CTS e ss.mm.ii.,
- ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia.

Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Articolo 14

L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 dei CTS. Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Articolo 15

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla

decisione dell'Assemblea del soci.

all'i esiquo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione Organismi dell'Associazione

Artícolo 16

Songaror ganismi di direzione dell'Associazione:

- l'Assemblea del Soci;
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente

È organismo di garanzia e controllo;

- Il Collegio dei revisori.
- il Collegio sindacale

Gli organismi durano in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili.

L'elezione degli organismi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri

Ogni carica associativa, ad eccezione dell'organo di controllo i cui componenti siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397, comma secondo del c.c., è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell'incarico ricoperto.

Tramité Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possiblle verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Partecipano all'Assemblea generale dei soci tutti/e i/le soci/e che siano (scritti/e da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa

Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto; contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca e/o da inviare ai/lle soci/e tramite posta elettronica/posta ordinaria almeno 8 (otto) giorni prima.

L'Assemblea generale del soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per moțivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nel casi previsti dagli artt. 20 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori (ove nominato) o almeno un quinto dei/lie soci/e aventi diritto al

L'Assamblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richlesta e delibera sugli argomenti che ne hanno

In pfima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei/lle soci/e con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli/lle intervenuti/e. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei/ile presenti, salvo le

Il voto è personale. Clascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in caice alla convocazione. Ogni associato non può avere più di una sola delega

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto del/lle soci/e, è indispensabile la presenza di almeno un due terzi del/lle soci/e con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei/lle partecipanti.

Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di Intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.

Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta del/lle soci/e aventi diritto al voto, ed il voto favorevole i quattro quinti dei presenti. Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 31.

L'Assemblea è presieduta dai/la Presidente dell'Associazione o da un/a socio/a eletto/a dail'Assemblea stessa. Il/la presidente dell'Assemblea propone un/a segretario/a verbalizzante eletto/a in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per aizata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei/ile soci/e presenti con diritto di voto.

Per Helezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto a scrutinio segreto quando ne faccia richierta un decimo del/lle soci/e presenti con diritto di voto:

Nelle dellberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che il firma insieme al presidente. I verball e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei/lie soci/e per la consultazione.

Articolo 22

L'Assemblea generale dei soci, nel termini di cui all'ultimo comma dell'art. 7:

a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;

- b) al termine del mandato discute la refazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci/e, che controlli lo svoigimento delle elezioni e firmi gli scrutini; 🕟
- c) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

d) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;

- e) approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti:

g) delibera sulle modificazioni dello statuto:

h) delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;

i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;

m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, ed è composto da un minimo di 5 a un massimo di 9 eletti fra l/le soci/e. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

l componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art 2382 dei codice civile

Articolo 24

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini/e non soci/e, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art. 4, nel limiti delle previsioni economiche approvate.

Articolo 25

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il/la Plesidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile; Su proposta del presidente eletto, il dijettivo può nominare un coordinatore e altri referenti con incarichi organizzativi

- il coordinatore: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li

firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente del Consiglio secondo le norme stabilite all'articolo 28 dello statuto.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Articolo 26

Compiti del Consiglio Direttivo sano:

- convocare l'Assemblea dei soci;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di

bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e la modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art, 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto

- Predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- Individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- deliberare circa l'ammissione dei/ile soci/e, può delegare allo scopo uno/a o più Consiglieri/e;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei/lle soci/e;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione:
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

Articolo 27

il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese , in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno un terzo del Consiglieri/e, o su convocazione del/la Presidente.

È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri. Le sedute sono vallde quando vi intervenga la maggioranza dei/lle Consiglieri/e, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un/a solo/a Consigliera/a. La parità di voti comporta la relezione della proposta.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del/la Segretario/a coordinatore/rice , che lo firma insieme al/la Presidente, Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei/lle soci/e che richiedano di consultario.

Articolo 28

f/le Cònsiglieri/e sono tenuti/e a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Ii/la Consigliere/a, che inglustificatamente_non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il/la Cansigliere/a dopo sel mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

È facoltà gel/la Consigliere/a rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta ai presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.

II/la consigliere/a decaduto/a o dimissionario/a può essere sostituito/a, ove esista, dai/la socio/a risultato primo escluso/a all'elezione del Direttivo, diversamente la prima Assemblea del soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Nei caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dal 2/3 del/lle Consiglieri/e.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicendo nuove elezioni entro trenta giorni,

Artícolo 29

I) Il presidente dell'organizzazione, che è anche presidente deil'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.

II) L'Organo di amministrazione può destituirio dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti

III) il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nel confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

-tV) Solo în caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

V) Il Vicepresidente, se viene eletto, sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato

I) il Collegio dei sindaci e revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art, 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non

II) Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, al componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno del componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

(III) il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti-

IV) Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dal sindaci.

V) I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tai fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione

Articolo 31

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, nel casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione:

potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;

ovvero nominerà un revisore legale del conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Norme di Scioglimento

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei presenti, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei/lle soci/e gventi diritto al voto. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assemitjeari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un'Assemblea

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione li patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale dei Registro unico nazionale dei Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti dei Terzo settore aderenti ad ARCI APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dai CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

Disposizioni Finali

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del CTS, del Codice